REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISTOIA

UFFICIO CONCORSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Michele Sirgiovanni Presidente

Dr.ssa Nicoletta Curci Giudice relatore

Dr. Sergio Garofalo Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n.ro **108/2026 RG,** promosso **da Erminio Chieffo (CF: CHFRMN76M19A783M, nato a Benevento (BN) il 19.08.1976 e residente in Pistoia (PT),** via Arcadia n. 3, con il patrocinio dell'av[illegible]i, giusta mandato in atti, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII,

nei confronti della

MASSA DEI CREDITORI

*

Con ricorso proposto il 2.10.2026, il debitore Erminio Chieffo ha chiesto l'apertura della procedura di Liquidazione Controllata, allegando parte della documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: le dichiarazione dei redditi proprie e della consorte, relative alle annualità d'imposta 2022, 2023 e 2024; un'idonea certificazione dei debiti fiscali e contributivi; l'elenco dei debiti, distinti per cartella di pagamento, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; la relazione del gestore della crisi, dott. Pier Luigi Giambene, resa ai sensi dell'art. 269 CCII.

Deducendo la pendenza di un pignoramento del proprio stipendio nella misura di 1/10, promosso dall'AdE Riscossione, il debitore ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di € 300,00, per 36 mensilità, unitamente al ricavato dalla liquidazione delle quote di comproprietà immobiliare, acquisite *iure successionis* e meglio esposte in atti, ed ha chiesto disporsi l'apertura della procedura liquidatoria con sospensione della procedura esecutiva pendente.

Firmato Da: NICOLETTA MARIA CATERINA CURCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269be1b57e9a4674db8d83dc46d9d5ad
Firmato Da: MICHELE SIRGIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35d8b700b682c02a8ccc98200e23df38

Con decreto emesso il 5.10.2026 il giudice delegato alla istruttoria, rilevate talune incompletezze documentali e valutata non esaustiva la relazione del gestore della crisi in merito alle cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni rimaste poi inadempiute, ha assegnato termine fino al 6.11.2026 per la sua integrazione e per il deposito della documentazione mancante.

Nel termine all'uopo assegnato il ricorrente e il gestore della crisi hanno depositato note integrative corredate della documentazione richiesta.

*

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente, riportato in epigrafe.

2. Il ricorrente, già titolare della impresa individuale "Chieffo Impianti di Chieffo Ermino", cancellata dal registro delle imprese in data 1.4.2014, lavora, a far data dal 7.8.2013, alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo indeterminato e la qualifica di operaio termoidraulico: non è pertanto assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui *ex* art. 2, c. 1 lett. *c)*, CCII.

Infatti, stando alle risultanze processuali, il ricorrente: alla data del 30.10.2026, ha una esposizione debitoria di complessivi € 141.747,06, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; percepisce uno stipendio medio mensile di € 2.180 circa, al quale si aggiunge lo stipendio della moglie, (impiegata alle dipendenze della società ;.), pari a € 1.200 mensili; è titolare di quote di proprietà indivisa su cespiti siti in Benevento e in Sant'Angelo a Cupolo (BN); non possiede beni mobili registrati, utilizzando, per soddisfare le esigenze di mobilità proprie e della sua famiglia, un'auto di proprietà della consorte; vive in un appartamento condotto in locazione, al canone mensile di € 550,00; ha due figli a carico, nati, rispettivamente, nel 2008 e nel 2022; espone spese di sostentamento familiare per complessivi € 2.550,00, su base mensile (giusta nota integrativa del 6.11.2026).

Firmato Da: NICOLETTA MARIA CATERINA CURCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269be1b57e9a4674db8d83dc46d9d5ad
Firmato Da: MICHELE SIRGIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35d8b700b682c02a8ccc98200e23df38

Appare evidente che i redditi familiari ed il patrimonio del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e del suo nucleo familiare, non gli consentono di far fronte alla complessiva esposizione debitoria.

3.2. Emerge dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori potranno essere riservati: il prezzo ritratto dalla vendita giudiziale delle quote di comproprietà immobiliare apprese in forza dell'accettazione espressa dell'eredità paterna, trascritta nei pubblici registri immobiliari il 23.3.2021; la somma di € 300,00 mensili, per l'intera durata della procedura o, comunque, quella eccedente l'importo deputato al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia - ove superiore - quale determinato dal giudice delegato (di cui oltre).

Posto che il legale difensore ha dichiarato di rinunciare all'ammissione al passivo del proprio credito professionale sì da non gravare sull'attivo della procedura (cfr. pag. 9 della nota integrativa del 6.11.2026), deve ritenersi sussistente il requisito di cui all'art. 268, terzo comma, ult. periodo, CCII.

3.3. La relazione gestore della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio (positivamente espresso) sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha attestato e documentato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento.

Il gestore della crisi, dott. Pier Luigi Giombene, avallando la prospettazione fornita dalla ricorrente, ha ricondotto l'indebitamento del ricorrente alla grave patologia diagnosticata a carico del primogenito del debitore nel 2009 e al conseguente progressivo rallentamento della sua attività imprenditoriale (fino alla cancellazione della ditta dal registro delle imprese), in uno alla cessazione dell'attività lavorativa della moglie, ai fine di garantire al bambino un accudimento costante.

Emerge dagli atti di causa che la maggior parte dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sia insorta nell'arco temporale compreso tra il 2008 e 2014, ovvero in coincidenza con la formulazione delle infausta diagnosi a carico del figlio e la somministrazione delle terapie necessarie in suo favore, periodo nel quale il reddito familiare del Chieffo ha subito una sensibile flessione vuoi a causa della ritrazione di minori redditi d'impresa vuoi a causa della cessazione dell'attività lavorativa da parte della consorte.

Figura, inoltre, contratto dalla consorte un solo finanziamento nel 2009, finalizzato all'acquisito dell'autovettura familiare, che è stato integralmente onorato.

Firmato Da: NICOLETTA MARIA CATERINA CURCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269be1b57e9a4674db8d83dc46d9d5ad
Firmato Da: MICHELE SIRGIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35d8b700b682c02a8ccc98200e23df38

Dalla ricostruzione reddituale effettuata dal gestore della crisi, sulla base della documentazione nelle more acquisita, quale trasfusa nella relazione integrativa depositata il 6.11.2026 - ferme le lacune documentali ivi evidenziate - emerge che i debiti erariali e contributivi sorti nel periodo sopradetto non fossero sostenibili dal nucleo familiare.

Sanato il *vulnus* ai fini dell'ammissibilità della domanda, mette conto evidenziare che l'accertamento positivo della c.d. meritevolezza del sovraindebitato (ovverosia della diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni), non rilevi ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinata a ridondare in sede di esdebitazione (cfr. in termini Cass. N. 11603/2026).

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC (*id est* gestore della crisi).

4.1 La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

In ogni caso, la quota di reddito da riservare al ricorrente per il suo mantenimento e quello della sua famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

4.2. Occorre, piuttosto, precisare che il trattamento retributivo spettante a Erminio Chieffo deve essere valorizzato nella sua interezza, profilandosi non opponibile alla procedura il pignoramento esattoriale del decimo effettuato ai sensi dell'art. 72 *bis* DPR 602/1973 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex* art.2741

Firmato Da: NICOLETTA MARIA CATERINA CURCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269be1b57e9a4674db6d83dc46d9d5ad
Firmato Da: MICHELE SIRGIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35d8b700b682c02a8ccc98200e23df38

c.c. Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore; attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). Eventuali pagamenti, successivi all'apertura della liquidazione controllata, eseguiti in forza del pignoramento esattoriale, dovranno pertanto considerarsi inopponibili alla massa e, quindi, inefficaci ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.

Va, tuttavia, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, in ogni caso, al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

4.3. Non possono peraltro escludersi dalla liquidazione tutti i beni mobili di proprietà del ricorrente e che dovranno essere comunque inventariati dal liquidatore, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 c.p.c.; resta salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a non apprendere all'attivo ovvero a rinunciare alla liquidazione degli stessi ove le operazioni di vendita dovessero profilarsi antieconomiche.

5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo puntuale riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII e definitivo accertamento della c.d. meritevolezza e, cioè, della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede o con frode oppure con colpa grave, profilo già desumibile dagli atti del procedimento e, tuttavia, da necessariamente approfondire a tempo debito.

6. Va, infine, precisato che:

- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC/liquidatore e da quelli sorti durante la procedura;
- il compenso in favore dell'OCC/liquidatore sarà determinato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, solo dopo l'approvazione del rendiconto, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, ovvero previa a verifica del rispetto dei criteri di cui al DM n. 202/2014 cit.

P.Q.M.

Firmato Da: NICOLETTA MARIA CATERINA CURCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269be1b57e9a4674db8d83dc46d9d5ad
Firmato Da: MICHELE SIRGIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35d8b700b682c02a8ccc98200e23df38

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Erminio Chieffo (CF: CHFRMN76M19A783M, nato a Benevento (BN) il 19.08.1976 e residente in Pistoia (PT), alla via Arcadia n.3;**

a) nomina giudice delegato il dott. Nicoletta Curci;

b) nomina liquidatore il dott. Pier Luigi Giambene, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

c) ordina al debitore di depositare entro sette le scritture fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);

d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);

g) ordina al liquidatore, stante la presenza nel patrimonio da liquidare di beni immobili, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

i) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla , evidenziando l'inefficacia, nei confronti della procedura, dei pagamenti che dovessero essere eseguiti in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza del pignoramento esattoriale pendente, dopo l'emissione della presente sentenza

j) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 9.11.2026

Il Giudice relatore
Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Presidente
Dott. Michele Sirgiovanni

Firmato Da: NICOLETTA MARIA CATERINA CURCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269be1b57e9a4674db8d83dc46d9d5ad
Firmato Da: MICHELE SIRGIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35d8b700b682c02a8ccc98200e23df38